CAMERA DEI DEPUTATI N. 2323

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PICCOLI, LA LOGGIA, GALLONI, FUSARO

Presentata il 2 agosto 1973

Divieto di intercettazioni telefoniche non autorizzate dall'autorità giudiziaria

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Recentemente la Corte costituzionale ha avuto modo di interessarsi direttamente del delicato problema delle intercettazioni telefoniche, sia come strumento probatorio a disposizione dell'autorità giudiziaria, sia come eventuale strumento di lesione della riservatezza dell'individuo.

La Corte si è soffermata ad esaminare analiticamente il primo punto affermando, quanto al secondo, che i princìpi e le norme in vigore nel nostro sistema realizzano una sufficiente tutela dagli abusi di questo mezzo ad opera di privati o anche di pubbliche autorità. L'impostazione giuridica della Corte non è criticabile, in quanto una serie di norme penali tutela, anche se non completamente, i vari aspetti della riservatezza dei singoli soggetti. Siamo, peraltro, della opinione che in attesa di una legge di carattere generale che regolamenti in maniera completa tutti gli aspetti tecnici e giuridici che l'enorme sviluppo tecnologico in questo campo ha prospettato, sia necessario innanzitutto procedere a una drastica condanna del fenomeno nell'intento di adeguare la legislazione alla mutata sensibilità della opinione pubblica che concepisce oggi in termini diversi da quelli tenuti presenti dal legislatore del '30 il rapporto tra la violazione del segreto telefonico e quella del segreto epistolare.

Si è prevista pertanto una figura autonoma di reato per tutte quelle ipotesi in cui non sia stata applicata la procedura degli articoli 226 e 339 del codice di procedura penale (relativi alle intercettazioni legittime) e si è esteso il divieto alle intercettazioni e registrazioni di tutte le conversazioni tra soggetti privati ad opera sia di terzi estranei alla comunicazione che di uno degli interlocutori. Sono state poi adeguate ai princìpi enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale le norme sul regime giuridico delle prove, dirette e indirette, desunte da intercettazioni telefoniche legittime o illegittime, e sulle forme di pubblicità degli atti relativi. La necessità di questa ulteriore normativa è dettata oltre che da ovvi motivi di completezza, anche dal fatto che attualmente la giurisprudenza della magistratura ordinaria sembra ritenere – in ciò confortata da alcune opinioni dottrinarie – che il giudice, mentre non può servirsi dei mezzi di prova che siano esplicitamente proibiti, sarebbe invece autorizzato a servirsi delle prove ottenute mediante un comportamento illegittimo. Questo orientamento solleva fondati dubbi sulla possibilità che la magistratura si adegui, nella materia delle intercettazioni telefoniche, ai princìpi stabiliti dalla Corte costituzionale, con la conseguenza che la mancata immediata revisione delle nor-

me vigenti potrebbe provocare una grave e spesso irreparabile lesione delle persone imputate o indiziate sulla base di intercettazioni illegittime.

D'altra parte, la mancanza di apposite norme dirette a garantire nel corso del procedimento penale la segretezza delle intercettazioni che, pur se acquisite in modo legittimo, siano, quanto al contenuto, irrilevanti per il giudizio, impedisce o rende estremamente difficile in pratica il rispetto dei princìpi sanciti in materia dalla Corte costituzionale.

A questi fini è intesa la presente proposta che raccomandiamo alla vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Chiunque con mezzi fraudolenti prende cognizione di una comunicazione telefonica o di conversazioni fra altre persone effettuate non pubblicamente, ovvero le registra anche senza prenderne conoscenza è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire 150.000 a lire 400.000.

Chiunque predispone mezzi diretti alla intercettazione o registrazione di comunicazioni telefoniche o di conversazioni effettuate non pubblicamente da altre persone è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a lire 500.000.

Chiunque registra o fa registrare una propria conversazione anche telefonica, con altre persone, senza il consenso della persona con cui ha luogo la conversazione stessa, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire 150.000.

ART. 2.

Chiunque rivela, pubblica o utilizza in altro modo informazioni comunque ottenute in conseguenza dei reati previsti dall'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 400.000 a lire 2.000.000.

Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto, le intercettazioni telefoniche eseguite in un procedimento penale di cui sia vietata per legge la pubblicazione, è punito con la multa non inferiore a lire 50.000.

ART. 3.

I delitti previsti dagli articoli precedenti sono punibili a querela della persona offesa.

Si procede d'ufficio quando i fatti siano commessi con abuso dei poteri o con la violazione dei doveri inerenti ad una pubblica

funzione o ad un pubblico servizio, ovvero in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio.

ART. 4.

Dopo l'articolo 339 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

ART. 339-*bis*. – (*Divieto di utilizzazione delle intercettazioni telefoniche abusive*). — Non si può tenere conto, a pena di nullità, delle intercettazioni telefoniche eseguite in difformità delle disposizioni del precedente articolo e dell'articolo 226, quarto comma, né delle registrazioni di conversazioni vietate dalla legge.

ART. 5.

All'articolo 304-*quater* del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

« Il giudice, dopo il deposito degli atti, dispone, sentite le parti, l'eliminazione dagli atti del processo delle intercettazioni telefoniche concernenti fatti estranei ai reati per i quali si procede, disponendone la distruzione di cui è dato atto con apposito verbale ».

ART. 6.

Dopo il terzo comma dell'articolo 423 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« Si procede comunque a porte chiuse alla lettura dei processi verbali delle intercettazioni telefoniche e all'ascolto delle relative registrazioni ».

ART. 7.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.